

# fasen



Fondo Attività Servizi Sociali  
per i Lavoratori delle  
Aziende del Settore Energia - Eni

# REGOLAMENTO

## Settori di attività

## 2025

Il presente Regolamento è parte integrante dello Statuto che, a sua volta, è parte integrante del CCNL del Settore ENERGIA e PETROLIO in attuazione degli accordi fra le OOSLL e l'Eni.

A seguito di accordi sindacali si applica anche ai lavoratori Eni settore Chimico, a quelli Snam e a quelli Saipem.

## **ISCRIZIONE E CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO**

Il Regolamento fa suo quanto riportato all'art. 3 dello Statuto del 2004 che così recita: “sono iscritti al Fondo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, purché di durata superiore a sei mesi...”

L'iscrizione al Fondo impegna ai versamenti per l'intero anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

I lavoratori possono rinunciare all'iscrizione con manifestazione espressa per iscritto al Consiglio di Amministrazione Territoriale di riferimento...”

Per quanto riguarda il diritto alle prestazioni del Fasen, si stabiliscono le seguenti linee di comportamento:

1. se trattasi di **nuovo assunto**, l'interessato ha diritto da subito alle prestazioni erogate dal Fasen;
2. se trattasi di lavoratore che ha dato **disdetta** al Fasen, si applica l'anno di carenza a far data dalla nuova iscrizione (se iscritto a Marzo, avrà diritto alle prestazioni del Fasen dal Marzo successivo); se il lavoratore ha dato la seconda disdetta non potrà più iscriversi al Fondo;
3. se trattasi di lavoratore che risulta **non iscritto al Fasen**, senza che abbia dato disdetta, si applica l'anno di carenza a far data dalla nuova iscrizione (come al paragrafo 2).

## **FONDO DI SOLIDARIETÀ “MORTIS CAUSA” (a favore di tutti i lavoratori Eni, Snam e Saipem)**

Il Fondo di Solidarietà “Mortis Causa”, gestito contabilmente a livello nazionale, è istituito al fine di:

- attuare la solidarietà verso i familiari dei lavoratori/lavoratrici che vengono a mancare per cause naturali o comunque siano esclusi dall'intervento delle assicurazioni di tipo infortunistico esistenti nelle Aziende;
- permettere un intervento immediato in quanto il contributo di solidarietà “Mortis Causa” è una erogazione spontanea e solidaristica al di fuori dell'istituto dell'eredità.

### **Art. 1 - PIANO DEGLI INTERVENTI**

Il Fasen, in caso di decesso per cause naturali del lavoratore/lavoratrice, eroga ai beneficiari un “Contributo di Solidarietà Mortis Causa”.

Dal contributo, se ed in quanto spettante agli aventi diritto, vengono detratte le somme a titolo di prestito ancora dovute al Fasen dal lavoratore deceduto.

Nei casi di pubblica calamità (epidemia, alluvioni, terremoti, ecc.), riconosciute dalle competenti autorità, l'erogazione del contributo è subordinata a preventiva delibera della Giunta di Presidenza.

### **Art. 2 - BENEFICIARI**

Il contributo di solidarietà viene liquidato al coniuge/convivente ed in mancanza di questi ai figli/e.

La Giunta di Presidenza esamina i casi non previsti, al fine dell'eventuale erogazione del contributo.

### **Art. 3 - ENTITÀ**

L'entità del contributo di solidarietà “Mortis Causa” è stabilita ad inizio anno tramite delibera della Giunta di Presidenza.

## **FONDO DI SOLIDARIETÀ**

Il Fondo di Solidarietà è istituito allo scopo di svolgere una funzione di intervento in occasione di particolari gravi circostanze riguardanti gli iscritti, ad esempio:

- a) aiutare gli iscritti, in modo rapido e concreto, in caso di eccezionali e gravi situazioni economiche;
- b) aiutare gli iscritti con a carico congiunti con problemi per i quali vengono sostenute notevoli spese;
- c) rimborsare le spese funebri ai familiari del lavoratore/lavoratrice deceduto/a nel caso manchino i beneficiari di cui all'art. 2 del Fondo di Solidarietà “Mortis Causa”.

L'intervento è effettuato direttamente dai Consigli di Amministrazione Territoriali. In ogni caso l'erogazione deve essere sostenuta da una documentazione comprovante la necessità dell'intervento.

L'entità degli interventi di solidarietà è stabilita tenendo conto della gravità e delle particolari necessità oltre che della disponibilità delle risorse.

## **FONDO PRESTITI DI SOLIDARIETÀ, con o senza garanzia T F R**

- Ad integrazione di quanto sopra, solo per i lavoratori Eni, è istituito presso l'ufficio di Presidenza dei Consigli Territoriali, il Fondo Prestiti di Solidarietà allo scopo di consentire ai lavoratori, con o senza garanzia T F R, l'accesso al credito a condizioni vantaggiose.

I prestiti di solidarietà del Fasen sono concessi da Eni per i seguenti motivi:  
cause gravi, cure ed interventi dentari.

Il plafond globalmente disponibile e quello individuale sono stabiliti da Eni.

- Il Fasen può stipulare convenzioni con Istituti di Credito per agevolare l'accesso ai prestiti da parte dei lavoratori iscritti al Fondo.  
L'accesso al credito ha carattere del tutto volontario.

## **FONDO A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA**

È istituito il Fondo a sostegno della famiglia finalizzato a riconoscere un contributo di solidarietà ai lavoratori iscritti al Fasen nelle seguenti fattispecie:

### **Attività Formative/Culturali**

#### **1. *Conseguimento del diploma di scuola media superiore o di laurea***

Ai "lavoratori studenti", che hanno frequentato la Scuola Media Superiore (in costanza di rapporto di lavoro ed iscritti al Fasen durante tutto il percorso degli studi) ed hanno conseguito per la prima volta il diploma di Scuola Media Superiore presso strutture legalmente riconosciute in Italia, è corrisposto un contributo di solidarietà. Si procede all'erogazione del contributo diploma, quando il diplomato ha un'età inferiore ai 35 anni.

Ai "lavoratori studenti", che hanno frequentato l'Università (in costanza di rapporto di lavoro ed iscritti al Fasen durante tutto il percorso degli studi) ed hanno conseguito per la prima volta il diploma di laurea (laurea breve di anni tre) e quello di laurea magistrale (anni due dopo laurea breve), è corrisposto un contributo di solidarietà. Si procede all'erogazione del contributo lauree quando il laureato ha un'età inferiore ai 35 anni, non ha superato un anno di fuori corso e la laurea è attinente al lavoro che lo stesso svolge in azienda.

#### **2. *Contributo di solidarietà per acquisto libri scolastici***

Ai lavoratori, con figli a carico frequentanti la 1<sup>a</sup> media, la 1<sup>a</sup> superiore, la 3<sup>a</sup> superiore ed il 1° anno di università è riconosciuto un contributo per le spese d'acquisto dei libri scolastici.

Il contributo è erogato una sola volta per livello scolastico.

### **3. Contributo di solidarietà per vacanze studio, corsi di lingua, anno all'estero**

È riconosciuto un contributo di solidarietà per la partecipazione dei lavoratori, dei loro figli o di altri congiunti risultanti dallo stato di famiglia, alle vacanze studio e ai corsi di lingua organizzati dal Fasen. Il contributo è erogato una sola volta per anno solare.

### **4. Contributo di solidarietà per partecipazione a "centri estivi"**

Ai lavoratori, con figli a carico (minori sino ad anni 14) frequentanti "centri estivi", organizzati da Oratori, dall'Istituto scolastico, dal Comune di residenza o limitrofi, è riconosciuto un contributo per le spese di frequenza. Per centri estivi convenzionati con il Comune si intendono anche quelli organizzati da realtà del privato sociale (Cooperative sociali, associazioni, società sportive) alle quali il Comune affida l'organizzazione dei centri estivi in città. Il contributo è erogato una sola volta per anno solare.

### **Contributo di solidarietà per progetti mirati a persone con disabilità**

È riconosciuto un contributo di solidarietà per la partecipazione dei lavoratori con disabilità, dei loro figli o di altri congiunti con disabilità risultanti dallo stato di famiglia (no ultra settantenni), alle proposte a loro riservate. La disabilità va certificata producendo l'accertamento completo riportante il tipo di disabilità e la percentuale di invalidità sancita dalla commissione medica. Il contributo è erogato una sola volta per anno solare.

### **Matrimonio o convivenza e nascita o adozione figlio/a**

#### **1. Matrimonio o convivenza**

Ai lavoratori/lavoratrici che contraggono matrimonio o optano per una convivenza formalmente registrata (la registrazione andrà effettuata mediante deposito, presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza, di una dichiarazione, in cui entrambi i conviventi assicurino di costituire una coppia di fatto e di vivere insieme nella stessa casa) è riconosciuto un contributo di solidarietà.

Il contributo è per la coppia e la stessa può riceverlo una sola volta.

#### **2. Nascita o adozione figlio/a**

In occasione della nascita o adozione del figlio/a, al lavoratore è riconosciuto un contributo di solidarietà. Il contributo è per la coppia ed è concesso una sola volta per figlio.

**Annualmente la Giunta di Presidenza stabilisce, compatibilmente con la situazione finanziaria del Fasen, l'entità dei contributi, le condizioni e le modalità per la loro corresponsione.**

## **PROCEDURA PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI**

Per accedere ai benefici di cui sopra l'interessato, dopo essersi registrato nell'area riservata presente sul sito del Fasen utilizzando come primo accesso matricola e codice fiscale potrà procedere all'inserimento della pratica allegando tutti i documenti necessari. Le richieste dovranno essere inserite entro e non oltre fine Dicembre dell'anno di competenza.

Le richieste relative al Contributo "Mortis Causa", Contributo di Solidarietà e Contributo Prestito di Solidarietà dovranno essere inviate, via e-mail, alla propria Segreteria Territoriale di competenza utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito [www.fasen.it](http://www.fasen.it).

# Entità dei contributi di solidarietà per i lavoratori iscritti al Fondo

## **FONDO DI SOLIDARIETÀ “MORTIS CAUSA” (anche a favore dei lavoratori non iscritti al Fondo)**

Euro 20.000,00 “Contributo di solidarietà Mortis Causa” erogato direttamente dalla Segreteria Nazionale agli aventi diritto indicati nel Regolamento.

Euro 5.000,00 (importo massimo) “Rimborso spese funebri” erogato dai C.A.T..

È riconosciuto ai familiari del lavoratore deceduto che hanno sostenuto le spese in mancanza del coniuge, del convivente e dei figli.

## **FONDO A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (compatibilmente alla disponibilità di bilancio)**

### **Attività Formative/Culturali**

- **Contributo di solidarietà al conseguimento del diploma di Scuola Media Superiore o di Laurea - Lavoratori Studenti iscritti al Fasen durante tutto il percorso degli studi**  
Euro 500,00 Diploma Scuola Media Superiore  
Euro 1.000,00 Laurea Breve (anni tre)  
Euro 500,00 Laurea Magistrale (anni due dopo Laurea Breve)
- **Contributo di solidarietà per acquisto libri scolastici (erogato una sola volta per livello scolastico) (\*)**  
1<sup>a</sup> media inferiore - 1<sup>a</sup> media superiore - 3<sup>a</sup> superiore - 1<sup>o</sup> anno di università  
Euro 150,00
- **Contributo di solidarietà per vacanze studio, corsi di lingua, anno all'estero (°)**  
Beneficio concesso una sola volta per anno solare - nel caso di fruizione di due opportunità nello stesso anno solare (vacanza studio minori o anno accademico all'estero): per la prima riconoscimento del contributo al 100%, per la seconda riconoscimento del contributo al 50%.

### *Vacanze studio Minori e Giovani - Italia/Estero*

1 settimana Italia - contributo di Euro 400,00

2 settimane Italia/Estero - contributo di Euro 800,00

Per i soggiorni di durata differente da quelle sopra indicate, la Giunta di Presidenza erogherà un contributo proporzionato alla proposta.

### *Vacanze studio Adulti all'estero*

Lavoratore, coniuge/convivente, figlio/a (di età inferiore ai 27 anni), risultanti dallo stato di famiglia.

Frequenza minima di 2 settimane - contributo di Euro 400,00



### *Corsi online*

Minori, Giovani e Adulti (lavoratore, coniuge o convivente e figlio/a di età inferiore a 27 anni risultanti dallo stato di famiglia): possibilità di accedere a costi agevolati.

### *Anno accademico all'estero - Minori/Giovani*

Anno - contributo Euro 2.000,00

Semestre - contributo Euro 1.000,00

Trimestre - contributo Euro 600,00

- **Contributo di solidarietà per partecipazione a “centri estivi”**  
Limite massimo di Euro 150,00 per una frequenza minima diurna di 2 settimane il cui periodo dovrà essere indicato nella documentazione prodotta.
- **Contributo di solidarietà - Vacanze per persone con disabilità (°)**  
Per la persona con disabilità contributo pari al 100% del costo della vacanza.  
Per l'accompagnatore, solo nel caso in cui la persona con disabilità non sia in grado di adempiere alle ordinarie azioni giornaliere (vestirsi, provvedere alla propria pulizia personale, ecc...) contributo pari al 100% del costo della vacanza (costo del solo hotel in regime di mezza pensione).  
Percentuale di invalidità minima richiesta:  
100% non vedenti e sordi, 75% fisici e 46% psichici.  
Beneficio concesso una sola volta per anno solare.
- **Contributo di solidarietà per matrimonio o convivenza (formalmente registrata)**  
Euro 500,00
- **Contributo di solidarietà per nascita o adozione figlio/a (\*)**  
Euro 1.000,00
- **Campagna di prevenzione sanitaria (°)**  
A carico del Fasen.

**I contributi di solidarietà ed il loro ammontare possono subire modifiche nel corso dell'anno in base alla situazione finanziaria del Fondo.**

(\*) ISR (indicatore della situazione reddituale dell'anno precedente - si trova nell'ISEE) attestante il reddito familiare lordo globale (Italia + Estero + altro) **inferiore a Euro 42.000,00** (+ Euro 2.000,00 per ogni figlio a carico oltre il primo).

(°) Il contributo è erogato per le sole iniziative promosse dal Fasen.